

S.C. Prevenzione e Protezione, Salute e Sicurezza

Direttore: Ing. Rota Stefano

RSPP: Ing. Rota Stefano

Via dell'Eremo 9/11, 23900 Lecco

Tel. 0341.253080

e-mail st.rota@asst-lecco.it

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lecco

Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'ASST di Lecco e misure di prevenzione ed emergenza

Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai Lavoratori autonomi per lavori affidati all'interno dell'ASST di Lecco ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08.



Sommario

INTRODUZIONE

RASSEGNA DEI PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AMBIENTE OSPEDALIERO E LORO INCIDENZA SUI LAVORATORI NON ADDETTI AD ATTIVITA' SANITARIE

AGENTI BIOLOGICI

Considerazioni generali

Indicazioni generali sul rischio biologico nelle attività non sanitarie di servizio e supporto in ambiente ospedaliero (pulizia e sanificazione, manutenzione in genere, servizi economici)

Rischio biologico connesso ai servizi di manutenzione in genere (impianti tecnologico, macchinari, apparecchiature in genere)

Norme per la prevenzione delle infezioni da Aspergillo/Sars cov2 (durante l'esecuzione dei lavori)

AGENTI CHIMICI

Considerazioni generali

Rischi chimici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

RADIAZIONI IONIZZANTI

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

RISCHIO ELETTRICO

Considerazioni generali

Considerazioni specifiche per le imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

SICUREZZA ANTINCENDIO

GAS COMPRESSI, BOMBOLE

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DELL'APPALTATORE O LAVORATORE AUTONOMO E GESTIONE RISCHI DI INTERFERENZE

DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO DELL'APPALTATORE LAVORATORE/AUTONOMO

RISCHI DA INTERFERENZE: ATTUAZIONE DELL'ART. 26 DEL D.LGS. N. 81/08

MISURE DI PREVENZIONE PER IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI

MISURE DI EMERGENZA PER IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI

INCENDIO/EVACUAZIONE

RISCHIO BIOLOGICO: CONTATTO ACCIDENTALE CON MATERIALE CONTAMINATO

RISCHIO CHIMICO: SPANDIMENTO ACCIDENTALE DI SOSTANZE, PREPARATI O RIFIUTI CHIMICI

RISCHIO RADIOLOGICO: SPANDIMENTO SOSTANZE RADIOATTIVE



INTRODUZIONE

Obiettivo del presente documento è quello di fornire le informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti dell'ASST e sulla loro incidenza rispetto al personale addetto ad attività non sanitarie (es. le attività di manutenzione, le pulizie, fornitura apparecchiature, ecc.), attività che spesso sono affidate in appalto o contratto d'opera all'interno dell'Azienda stessa. Esso raccoglie quindi le principali indicazioni di sicurezza predisposte dall'ASST in applicazione dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/08.

Appare chiaro che per il perseguimento delle migliori condizioni di sicurezza nei lavori affidati a personale non sanitario all'interno dell'ASST, risulta di primaria importanza l'attivazione di un flusso informativo fra i diversi soggetti implicati: datore di lavoro committente, datore di lavoro della ditta appaltatrice, responsabile/i dei reparti e servizi interessati ai lavori, ufficio ospedaliero preposto alla gestione dell'appalto, Direzione Sanitaria, S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, S.C. Prevenzione e Protezione, Salute e Sicurezza. Il presente documento si configura quale supporto operativo nel contesto di questo flusso di informazioni.

Le informazioni e indicazioni contenute nel presente documento costituiscono adempimento, da parte del datore di lavoro committente (datore di lavoro dell'ASST), dell'obbligo di fornire alle imprese appaltatrici/lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il presente documento costituisce inoltre parte integrante del processo di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione in caso di compresenza di più ditte in uno stesso luogo di lavoro (D.Lgs. n. 81/08, art. 26 c.2 lett. b), processo la cui promozione è in capo al DDL committente (D.Lgs. n. 81/08, art. 26 c.3).

Il suddetto obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, come stabilito al c. 3 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08. Si è tuttavia ritenuto utile riportare nel presente documento anche alcune indicazioni relative a rischi specifici propri di attività tipicamente affidate a ditte appaltatrici all'interno dell'ASST: queste indicazioni, frutto dell'esperienza maturata sull'argomento nell'ambito dell'ASST, sono da intendersi esclusivamente quali suggerimenti - non esaustivi di tutti i possibili rischi propri di queste attività - rivolti ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.

Si riporta di seguito il testo integrale dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/08 che detta norme sui contratti d'appalto e contratti d'opera.



Capo III

GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 26.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli



eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



RASSEGNA DEI PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AMBIENTE OSPEDALIERO E LORO INCIDENZA SUI LAVORATORI NON ADDETTI AD ATTIVITÀ SANITARIE

AGENTI BIOLOGICI

Considerazioni generali

I rischi di esposizione a microrganismi, endoparassiti umani, vettori virali, agenti biologici patogeni, sussiste in tutti i reparti/servizi di assistenza e diagnosi. Il rischio biologico più rilevante è quello associato agli agenti virali a trasmissione ematica (sangue), come il virus dell'epatite, quello dell'immunodeficienza umana (HIV) ed allo stato attuale quello della SARS-Cov-2 (COVID-19).

La trasmissione occupazionale di questi virus e di altri agenti infettivi a trasmissione ematica avviene solitamente in seguito a esposizione con sangue o altri liquidi biologici infetti, in seguito a punture o tagli provocate da aghi o taglienti inopportunitamente manipolati o non correttamente eliminati, ed è comunque in stretta relazione con le attività sanitarie svolte.

La stretta osservanza dell'applicazione delle precauzioni universali per la manipolazione e lo smaltimento di fluidi, dei materiali biologici e degli scarti potenzialmente infetti, il corretto uso di contenitori rigidi per aghi o taglienti associata alla osservanza delle corrette procedure per la manipolazione dei campioni biologici, riduce al minimo questo rischio per gli operatori sanitari e ne riduce al minimo anche l'incidenza sulle attività non sanitarie affidate ad imprese esterne o lavoratori autonomi.

La specifica informazione ai lavoratori esterni al reparto che devono operare all'interno dello stesso, operata da parte del personale responsabile del reparto, costituisce fattore determinante per la riduzione del rischio biologico.

Indicazioni generali sul rischio biologico nelle attività del servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze.

Durante l'attività del servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze c/o la ASST Lecco, risulta, di norma, molto bassa la possibilità di contaminazione biologica per le motivazioni di seguito espresse. Innanzitutto, si rileva che detta modalità di contagio, come espresso nel precedente paragrafo, si può generalmente verificare quando c'è un contatto diretto con l'ospite/ paziente potenzialmente infetto e nell'esecuzione di procedure assistenziali che sono di competenza esclusiva del personale addetto all'assistenza.

Oltre a quanto sopra, la garanzia di adeguate condizioni di sicurezza per il personale di ditte esterne operante all'interno dei luoghi di lavoro della ASST LECCO, è assicurata dall'applicazione delle precauzioni essenziali di sicurezza comunemente adottate in ogni ambiente sanitario, l'applicazione delle quali è controllata dal responsabile di reparto.



Più in particolare ogni responsabile di reparto deve favorire lo svolgimento dell'attività degli operatori di ditte esterne evitando loro l'esposizione accidentale ad agenti biologici accertando la sussistenza di quanto segue:

- osservanza, da parte del personale di assistenza, dell'applicazione delle precauzioni universali per la manipolazione e lo smaltimento dei rifiuti potenzialmente infetti nei modi e nei tempi previsti (corretto smaltimento di aghi e taglienti in contenitori rigidi);
- controllo sistematico della adeguatezza ed osservanza delle corrette procedure in uso in reparto per quanto attiene la manipolazione dei campioni biologici;
- fornitura di informazioni sistematiche al personale delle ditte appaltanti in merito agli eventuali rischi di esposizione, soprattutto riguardo ai pazienti sottoposti a misure cautelative di isolamento e/o a strumentazione potenzialmente infetta; a questo proposito, il responsabile di reparto deve fornire informazioni sulle modalità di trasmissione degli agenti infettivi e sulle misure cautelative da adottare.

Dette informazioni devono riguardare:

- l'eventuale necessità ed il tipo di dispositivo di protezione da utilizzare
- le procedure che possono potenzialmente esporre al rischio di contagio durante il normale svolgimento del servizio;

Il personale addetto del servizio del servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze c/o la ASST Lecco deve sempre osservare quanto segue:

- In caso di infortunio attenersi alle procedure stabilite dal proprio datore di lavoro (per lavoratori non dipendenti dall'ASST: responsabile dell'impresa appaltatrice) ed avvisare comunque anche il responsabile del reparto interessato.
- Evitare assolutamente:
 - di introdurre le mani in cestini o sacchi per la raccolta dei rifiuti;
 - di avere contatti diretti con ospiti/personale dei P.O.
 - manipolare la strumentazione presente c/o la centrale di Sterilizzazione.

Norme per la prevenzione delle infezioni da Aspergillo (durante l'esecuzione dei lavori).

L'Aspergillus spp è un fungo ubiquitario che è stato isolato da aria non filtrata, sistemi di ventilazione, polvere contaminata sollevata nel corso di ristrutturazioni e costruzioni ospedaliere, superfici orizzontali, cibo e piante ornamentali.

L'aspergillosi nosocomiale rappresenta una causa sempre più frequentemente riconosciuta di rischio nei pazienti con elevato grado di immunocompromissione.

Gli interventi di costruzione o ristrutturazione ospedaliera, soprattutto per lavori interni o in contiguità alle attività sanitarie, dovranno rispettare le seguenti precauzioni che saranno applicate in funzione dell'effettivo livello di rischio per i pazienti sopra richiamato, secondo il parere dalla direzione sanitaria del presidio:



- costruire delle barriere tra le aree di degenza dei pazienti e le aree e le aree in cui si svolgono i lavori, per prevenire l'ingresso di polvere nelle aree di degenza; tali barriere (ad es. di plastica o muri a secco) dovrebbero essere impermeabili all'Aspergillus spp;
- lavorare mantenendo una condizione di umidità sufficiente a ridurre la dispersione di polveri;
- utilizzare attrezzature con sistemi di aspirazione;
- deve essere data informazione al personale ed ai visitatori sulle zone in cui è interdetto il passaggio, anche mediante adeguata segnaletica; devono essere individuati e segnalati i percorsi alternativi;
- con l'utilizzo di segnaletica o di altri idonei accorgimenti, dirigere il passaggio delle persone provenienti dalla zona dei lavori lontano dalle aree di degenza, in modo da limitare al massimo l'apertura e chiusura di porte (o altre barriere) che possono provocare la diffusione di polveri, ingresso di aria o tracce di polvere nelle aree di degenza dei pazienti;
- stabilire la tempistica di attività del cantiere con relativi orari di lavoro;
- rimuovere il materiale di risulta con modalità tali da evitare la dispersione di polvere;
- la zona di lavoro deve essere adeguatamente pulita ogni giorno;
- nel caso di lavori effettuati all'interno dell'ospedale, valutare la necessità di creare e mantenere una pressione negativa rispetto alle adiacenti aree di degenza (valutando anche che non esistano controindicazioni quali, ad esempio, la presenza di pazienti con tubercolosi contagiosa nelle vicine aree di degenza).

La Ditta appaltatrice potrà individuare, in sostituzione ai provvedimenti sopra riportati, soluzioni tecniche alternative equivalenti che saranno proposte alla direzione sanitaria del presidio.

Norme per la prevenzione delle infezioni da COVID-19 (durante l'esecuzione dei lavori).

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave). Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico (da qui il loro nome).

I coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo e alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale. Essi possono causare raffreddori comuni, ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore.

Il virus responsabile dell'epidemia attuale è un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato in precedenza nell'uomo. La comparsa di nuovi virus patogeni per l'uomo, precedentemente circolanti solo nel mondo animale, è un fenomeno ampiamente conosciuto (chiamato spill over o salto di specie) e si pensa che possa essere alla base anche dell'origine del nuovo coronavirus. Al momento la comunità scientifica sta cercando di identificare la fonte dell'infezione. Le evidenze attualmente disponibili suggeriscono che SARS-CoV-2 abbia un'origine animale e che non sia un virus costruito.

Importante è il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Recenti evidenze fornite dallo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) sul



periodo di incubazione del virus delimitano il periodo tra 2 e 12 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

Molti coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. Anche il nuovo coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso probabile o confermato.

Per evitare il contatto con queste goccioline, è importante stare ad almeno 1 metro di distanza dagli altri, lavare frequentemente le mani indossare sempre la mascherina chirurgica quando si opera negli spazi dei P.O. e coprire la bocca e naso con un fazzoletto o con un gomito piegato, quando si starnutisce o si tossisce.

La trasmissione indiretta può avvenire attraverso oggetti o superfici contaminati. In base a informazioni preliminari il virus può sopravvivere alcune ore sulle superfici.

L'attività oggetto del presente appalto dovrà svolgersi rispettando le seguenti precauzioni che saranno applicate in tutte le aree di interesse dei lavori oggetto dell'appalto del P.O. di Lecco (area carico e scarico materiale, aree comuni e c/o la centrale di Sterilizzazione):

- Lavare spesso le mani con acqua e sapone o, in assenza, frizionale con un gel a base alcolica messo a disposizione agli ingressi del P.O. di Lecco;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Se non si può evitarlo, lavare comunque le mani prima e dopo il contatto;
- Quando si starnutisce coprire bocca e naso con fazzoletti monouso. Se non presenti, usare la piega del gomito;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- Coprire mento, bocca e naso con una mascherina chirurgica in tutti i luoghi affollati e a ogni contatto sociale con distanza minore di un metro;
- Evitare abbracci e strette di mano con ospiti e personale del P.O. di Lecco;
- Evitare sempre contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro;
- Non usare bottiglie e bicchieri toccati da altri, anche se colleghi.



AGENTI CHIMICI

Considerazioni generali

In tutti i settori ospedalieri sono in uso sostanze chimiche. I provvedimenti idonei alla prevenzione dell'esposizione incongrua a sostanze di origine chimica sono: l'adeguata segnalazione dei rischi correlati all'uso di sostanze chimiche, con particolare riguardo alla presenza di adeguata etichettatura su tutti i contenitori, la presenza delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate, la corretta informazione degli operatori che utilizzano dette sostanze.

Nei reparti e servizi ospedalieri, le sostanze chimiche più diffuse sono i detersivi ed i disinfettanti oltre a particolari tipologie di farmaci.

Si raccomanda attenzione nella manipolazione od utilizzo che riportano in etichetta le frasi di rischio H351- Cat. 2 ('possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti'), H350 - Cat. 1B ('può provocare il cancro') e H350i ('può provocare il cancro per inalazioni'). Si segnala che i farmaci non riportano queste frasi di rischio, in quanto non obbligatoria la segnalazione sulle sostanze farmaceutiche.

Rischi chimici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

È assolutamente vietato manipolare, spostare, aprire, versare il contenuto di contenitori di sostanze chimiche eventualmente presenti negli ambienti sanitari in cui le ditte sono chiamate ad operare senza giustificato motivo e senza esplicita autorizzazione del responsabile del reparto. Per quanto attiene le sostanze chimiche che possono essere comunque presenti negli ambienti, si richiama l'attenzione al fatto che le stesse – sotto la responsabilità dei responsabili di reparto - risultano chiuse in contenitori etichettati a norma di legge ed ogni eventuale problema o contatto accidentale con esse va immediatamente riferito al responsabile del reparto che suggerirà i provvedimenti del caso.

L'esposizione ad agenti chimici, per quanto riguarda il personale delle ditte appaltatrici, si può considerare limitato per lo svolgimento delle attività in oggetto.

Allo scopo di garantire la sicurezza nell'impiego di eventuali sostanze, ogni ditta appaltatrice dovrà procurare le schede di sicurezza di ogni prodotto utilizzato e provvedere all'informazione dei propri dipendenti in merito al corretto utilizzo delle sostanze e degli idonei DPI.

RADIAZIONI IONIZZANTI

Nell'ASST di Lecco l'esposizione a radiazioni ionizzanti è dovuta alla occasionale e rara dispersione di raggi X dalle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche ed alla emissione di radiazioni da pazienti trattati con radionuclidi.

Le conseguenze acute e croniche alla esposizione a radiazioni ionizzanti sono ben note. L'ambiente ospedaliero è generalmente ben protetto, mediante particolari accorgimenti strutturali, segnalazione e delimitazione delle zone a rischio e controlli dosimetrici del personale esposto. È importante evitare le esposizioni non necessarie e sottoporre a programmi di sorveglianza sanitaria il personale esposto, al fine di evidenziare i possibili effetti da esposizione cronica, che, se non controllata può causare: alterazioni cromosomiche, cancro, cataratta, anemia aplastica, fibrosi polmonare e renale, sterilità, invecchiamento precoce.



Si può ragionevolmente ritenere poco significativa l'incidenza di questo fattore di rischio sul personale di ditte esterne comunque operante nelle aree classificate come a rischio in quanto:

- nell'ASST di Lecco sono già correntemente applicati tutti i provvedimenti di radioprotezione a salvaguardia, oltretutto del personale sanitario, anche e principalmente dei pazienti e visitatori, provvedimenti che quindi tutelano anche l'eventuale personale di ditte esterne e/o personale comunque non sanitario chiamato ad operare nelle aree a rischio;
- durante lo svolgimento delle attività di ditte esterne all'interno degli ambienti sanitari, negli stessi non deve essere in corso alcun tipo di attività sanitaria ed in particolare radiologica, ovvero le attività oggetto del presente appalto verranno eseguite in assenza di visite, personale ospedaliero e, ove possibile, pazienti/ospiti, per permettere l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza;
- per i casi particolari nei quali sarà necessario l'accesso da parte delle ditte esterne e/o di personale comunque non sanitario nelle aree a rischio, il Responsabile del Reparto comunicherà le precauzioni contro il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, concordando tempi e modalità dell'intervento, in occasione dei contatti preliminari all'avvio dei lavori.

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Nei lavoratori dell'ASST di Lecco è frequente l'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da particolari apparecchiature fra queste le principali sono:

- sorgenti di *luce ultravioletta* (lampade germicide, incubatrici, alcuni filtri per l'aria),
- *radiazioni infrarosse* (apparecchiature per la produzione di calore),
- *microonde* (da apparecchi per diatermia, sterilizzatori, forni per la preparazione dei cibi),
- sorgenti *laser*.

Durante tutte le fasi di utilizzo di queste apparecchiature, non deve verificarsi la presenza di personale non sanitario negli stessi ambienti; per i casi particolari sarà attuata idonea informazione da parte del responsabile del reparto e saranno concordati con esso l'accesso, i tempi e le modalità di lavoro negli ambienti interessati.

Gli effetti sulla salute sono la produzione locale di calore con eventuale lieve irritazione congiuntivale e cutanea. L'esposizione a luce ultravioletta può provocare anche cataratta. Dall'esposizione diretta al raggio laser si possono ottenere bruciature alla pelle ed agli occhi fino ad arrivare alla cecità.

Il controllo di questo fattore di rischio è costituito, oltre che da periodiche misurazioni ambientali dei campi elettromagnetici, dall'adozione di cautele in tutte le fasi di utilizzo dei macchinari e attrezzature generatrici di radiazioni non ionizzanti; queste cautele sono oggetto di specifica formazione e informazione degli operatori sanitari esposti a questo fattore di rischio.

La stretta osservanza delle "disposizioni generali di sicurezza" riportate nell'apposito paragrafo del presente documento, unitamente al rispetto dei principi comportamentali dei lavoratori, contenuti in particolare nell'articolo 20 del D.Lgs. 81/08, sono tali da ridurre al minimo l'incidenza di questo fattore di rischio nei confronti del personale di ditte esterne e/o del personale comunque non sanitario chiamato ad operare nelle aree nelle quali lo stesso rischio è presente.



RISCHIO ELETTRICO

Considerazioni generali

I principali effetti sulla salute sono: scosse dolorose, arresti respiratori, bruciature profonde (elettriche e termiche), irregolarità del ritmo cardiaco, morte.

L'esposizione può avvenire quando c'è una mancanza di manutenzione ad una qualsiasi delle attrezzature elettriche, in caso di abuso e di mancanza di conoscenza dell'attrezzatura e/o dei suoi controlli. Le atmosfere arricchite di ossigeno e l'acqua possono contribuire a rendere le condizioni più rischiose.

Al fine di garantire un idoneo contenimento dei rischi per il personale utilizzatore di impianti e attrezzature elettriche, lo stesso personale deve porre particolare attenzione a che la strumentazione di qualsiasi tipo, i macchinari e gli impianti siano in buono stato, perfettamente funzionanti e non danneggiati: ogni situazione ritenuta non idonea, deve essere segnalata tempestivamente al S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale per le verifiche del caso; allo stesso Ufficio deve essere segnalata tempestivamente ogni "scossa elettrica", anche se di modesta entità, proveniente da qualsiasi tipo di attrezzatura elettrica.

E' opportuno che l'allacciamento di apparecchi elettrici alla rete ospedaliera, a qualsiasi titolo, sia preceduto da una verifica degli stessi da parte degli uffici preposti (Ufficio Tecnico, Ingegneria Clinica), per accertarne la rispondenza alle norme di sicurezza vigenti e la compatibilità con rete elettrica ospedaliera.

E' quindi da evitare l'uso di apparecchi che non siano stati preventivamente autorizzati e soprattutto deve essere controllato e ridotto al minimo l'allacciamento alla rete elettrica di apparecchi ad uso personale.

Considerazioni specifiche per le imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

Le ditte in appalto che per lo svolgimento delle proprie attività utilizzano utensili o macchinari ad alimentazione elettrica, devono utilizzare solo apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia, e provvedere alla loro corretta manutenzione.

Per tutto ciò che attiene l'alimentazione delle apparecchiature elettriche, le imprese dovranno acquisire le necessarie informazioni dal S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST ed attenersi strettamente alle indicazioni dallo stesso fornite.

Particolare attenzione va posta all'eventuale utilizzo di apparecchiature o utensili elettrici in prossimità di punti di erogazione gas medicali a motivo dell'aumentato rischio di incendio e/o esplosione; in questi casi è sempre necessario accertare che non sussistano dispersioni o situazioni di pericolo, chiedendo informazioni al responsabile del reparto/servizio in cui si opera.

SICUREZZA ANTINCENDIO

Le seguenti osservazioni di carattere generale valgono sia per gli addetti interni che per tutto il personale esterno operante a qualsiasi titolo all'interno degli ambienti ospedalieri.

Particolare attenzione viene posta al rischio di incendio nel normale svolgimento di tutte le attività sanitarie. In generale vengono adottate dall'ASST le misure di prevenzione (atte a limitare la possibilità di insorgenza dell'incendio) e le misure di protezione (atte a proteggere le persone in



caso di incendio: impianti di rilevazione, impianti e dispositivi di spegnimento, definizione del piano di emergenza).

Ai fini del contenimento del rischio di incendio le vie e le uscite di sicurezza devono essere lasciate sgombre da qualsiasi tipo di materiali; i dispositivi antincendio devono essere correttamente ubicati ed in buono stato: ogni situazione ritenuta non idonea deve essere segnalata tempestivamente al S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale per le verifiche del caso.

In caso di emergenza il comportamento che ogni lavoratore, operante a qualsiasi titolo all'interno degli ambienti ospedalieri, deve tenere, è riportato nel paragrafo "procedura generale di emergenza" all'interno del presente documento.

GAS COMPRESSI, BOMBOLE

I gas compressi sono utilizzati in molti ambienti sanitari. Si possono trovare in contenitori (bombole) di varie dimensioni e allo stato puro o composto (esempi: ossigeno, anidride carbonica e azoto).

I gas compressi possono essere tossici, infiammabili ed esplosivi. Tali effetti derivano dalla compressione del gas e dagli effetti sulla salute che possono avere i prodotti chimici stessi.

Il controllo di questo fattore di rischio comporta essenzialmente l'adozione di cautele in tutte le fasi di utilizzo dei gas compressi e manipolazione dei relativi recipienti; queste cautele sono essere oggetto di specifica formazione e informazione degli operatori sanitari esposti a questo fattore di rischio.

La stretta osservanza delle "disposizioni generali di sicurezza" riportate nell'apposito paragrafo del presente documento, unitamente al rispetto dei principi comportamentali dei lavoratori, contenuti in particolare nell'articolo 20 del D.Lgs. 81/08, sono tali da ridurre al minimo l'incidenza di questo fattore di rischio nei confronti del personale di ditte esterne e/o del personale comunque non sanitario chiamato ad operare nelle aree nelle quali lo stesso rischio è presente.



OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DELL'APPALTATORE O LAVORATORE AUTONOMO E GESTIONE RISCHI DI INTERFERENZE.

L'Appaltatore/lavoratore autonomo deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attività oggetto dell'appalto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:

- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.M. del 10/03/1998 recante: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- D.M. del 18/09/2002 recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".

Nel contesto degli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalle suddette norme si richiama in particolare che lo stesso deve:

- Rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dalla stazione appaltante;
- Impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
- Istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
- Richiedere al personale a qualunque titolo da lui coinvolto nel presente appalto la collaborazione, nei termini e modi pianificati dall'ASST, nell'attuazione del piano di emergenza/evacuazione aziendale: in tale contesto potrà essere richiesto che il suddetto personale venga chiamato a far parte della squadra di emergenza ai sensi del DM 10/03/1998";
- Dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- Controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio personale e d'eventuali subappaltatori;
- Predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- Fornire all'Amministrazione Aziendale tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo;
- Attuare la cooperazione e coordinamento, con l'appaltante e ogni altro lavoratore – autonomo, ditta appaltatrice o subappaltatrice - presente nei luoghi di lavoro nei quali è chiamato ad operare, nello scambio delle informazioni ed in ogni ulteriore azione di prevenzione e protezione volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore riguardo alla sicurezza, l'ASST ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza



contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO DELL'APPALTATORE LAVORATORE/AUTONOMO

In fase di presentazione delle offerte le ditte concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti/informazioni in relazioni alle attività oggetto dell'appalto.

1. Documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto dell'appalto;
2. Modalità operative di prevenzione d'incidenti e/o infortuni in relazione ai rischi specifici propri dell'attività appaltata (istruzioni, procedure, ecc.);
3. Elenco completo delle sostanze e preparati utilizzate, relative schede di sicurezza, informazioni date ai lavoratori esposti;
4. Mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori;
5. Mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire;
6. Dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento all'uso;
7. Organizzazione prevista per la gestione delle problematiche d'igiene e sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
8. Nominativi dei rappresentanti dei lavoratori;
9. Formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza dello specifico lavoro appaltato;
10. Soluzioni previste per eliminazione o riduzione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori dell'appaltatore o da terzi presenti a qualsiasi titolo nell'ospedale (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.);
11. Adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia d'igiene e sicurezza del lavoro.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere il riesame del piano qualora lo ritenga inadeguato.



RISCHI DA INTERFERENZE: ATTUAZIONE DELL'ART. 26 DEL D.Lgs. n. 81/08

In osservanza dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, la stazione appaltante:

- Fornisce alla ditta appaltatrice, puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività; queste informazioni sono contenute nel presente opuscolo;
- Promuove la cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 e a tal fine ha predisposto il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza", di seguito denominato DUVRI, contenente le misure per eliminare o, in caso di impossibilità, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI è allegato alla documentazione di appalto.

L'attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 proseguirà durante il corso dell'appalto mediante riunioni periodiche di coordinamento della sicurezza indette dalla stazione appaltante di sua iniziativa o su richiesta dell'aggiudicatario. La prima riunione di coordinamento avrà luogo prima dell'avvio delle attività appaltate.

Nella prima riunione di coordinamento della sicurezza saranno discussi i documenti di cui al precedente punto B predisposti dall'aggiudicatario ed il DUVRI predisposto dall'appaltante.

MISURE DI PREVENZIONE PER IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI

Sono qui di seguito puntualizzate alcune significative disposizioni alle quali il personale delle imprese ed i lavoratori autonomi devono tassativamente attenersi durante le attività svolte negli ambienti dell'ASST:

- Avvisare del proprio accesso il responsabile del reparto/servizio in cui l'impresa/lavoratore autonomo deve operare, comunicandogli gli interventi lavorativi previsti nell'appalto/incarico e gli eventuali rischi a terzi che da questi possono derivare.
- Accertarsi, dal responsabile del reparto/servizio nel quale deve operare, della necessità di indossare particolari DPI e di eventuali procedure speciali di accesso al reparto/servizio stesso;
- Togliere i DPI di cui al precedente punto all'uscita dal luogo in cui si è operato;
- Negli ambienti interni all'azienda ospedaliera è vietato fumare al di fuori degli spazi dove espressamente previsto;
- Negli ambienti interni alla ASST è vietato usare fiamme libere, pezzi roventi o comunque ogni tipo di apparecchio portatile o fisso che provochi scintille senza l'autorizzazione dell' S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST;
- È vietato recarsi in luoghi e/o impianti diversi da quelli ove è comandato e svolgere il proprio lavoro;
- Seguire i percorsi di accesso ai posti di lavoro indicati dall'ASST;



- Non lasciare attrezzi e/o materiali che possano ingombrare o costituire potenziale pericolo in luoghi di lavoro e transito (comprese le vie di fuga) frequentati da operatori, utenti e pazienti dell'ASST;
- È vietato operare allacciamenti a reti idriche, elettriche, aria compressa, gas o comunque qualsiasi tipo di allacciamento, senza la specifica autorizzazione del S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dall'ASST;
- È vietato eseguire manovre non autorizzate su impianti, macchine ed attrezzature, ecc.; trasportare persone con mezzi non adibiti a tale scopo (carrelli, gru, pale meccaniche ecc.);
- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione del responsabile del reparto/servizio;
- È vietato manipolare, spostare, aprire, versare il contenuto di contenitori di sostanze chimiche e/o fluidi biologici eventualmente presenti negli ambienti sanitari in cui le ditte sono chiamate ad operare senza esplicita autorizzazione del responsabile del reparto e senza giustificato motivo;
- Lavarsi le mani ogni volta che si lasciano gli ambienti sanitari per mangiare, bere o fumare;
- Non mangiare, bere, fumare, fare uso di cosmetici negli ambienti sanitari;
- In caso di rovesciamento di contenitori, provette ecc., avvertire immediatamente il responsabile del reparto/servizio nel quale si sta operando;
- Non tentare di rimediare a qualsiasi incidente senza aver ricevuto specifiche istruzioni;
- Non accedere, senza autorizzazione, nelle zone che espongono segnalazioni di accesso limitato quali segno di radiazioni o rischio biologico;
- Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente e senza specifica autorizzazione;
- Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme;
- Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi);
- Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito.



MISURE DI EMERGENZA PER IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI

INCENDIO/EVACUAZIONE

Comportamento di qualsiasi lavoratore comunque operante all'interno dell'ASST

Circostanza	Azioni
SEMPRE	Ogni Lavoratore deve prendere attenta visione dei dispositivi di prevenzione e protezione antincendio (estintori, idranti, pulsanti di allarme ecc.) e delle norme di comportamento specifiche (indicazioni, planimetrie con percorsi di fuga e luoghi di ritrovo) del luogo in cui è chiamato ad operare.
SE SI SCOPRE UN PRINCIPIO DI INCENDIO	Ogni Lavoratore che si accorge di un principio di incendio o di un pericolo in genere, è tenuto ad intervenire immediatamente con la seguente modalità: <ul style="list-style-type: none">• ricercare se nella zona in cui ci si trova è presente un pulsante antincendio e premerlo, oppure:• contattare telefonicamente:<ul style="list-style-type: none">- nel P.O. di Lecco, Merate e Bellano il numero interno 5555 comunicando il posto ed il tipo di evento;- nei Presidi Territoriali il numero esterno: 0341489754 per l'area Lecchese 0395916555 per l'area Meratese se si tratta di principio di incendio ed il Lavoratore è stato addestrato, intervenire utilizzando l'estintore più vicino;
SE SI È COINVOLTI IN UNA EMERGENZA	Seguire le indicazioni degli addetti alla gestione emergenza (addetti di reparto, gruppo di primo intervento, squadre di emergenza, VVFF); se richiesto: <ul style="list-style-type: none">• fornire aiuto per lo spostamento ed evacuazione dei pazienti;• contribuire a mantenere la calma, non correre, non urlare, evitare situazioni di panico; negli altri casi: <ul style="list-style-type: none">• uscire dal reparto seguendo le segnalazioni delle uscite di sicurezza e dirigersi verso il punto di raccolta indicato nella planimetria affissa alle pareti del luogo in cui vi trovate e attendere istruzioni;• è vietato ritornare negli ambienti in emergenza fino a comunicazione di cessato allarme.



RISCHIO BIOLOGICO: CONTATTO ACCIDENTALE CON MATERIALE CONTAMINATO

Misure immediate:

- A) Lesioni percutanee in caso di puntura con aghi o ferita con strumenti contaminati da materiale biologico
1. Provocare sanguinamento della lesione attraverso la spremitura della stessa;
 2. Lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone e disinfettare (es. soluzione di iodio o composti di cloro 10%)
- B) Contaminazione di mucose
1. Sciacquare abbondantemente con acqua corrente per 10-15 minuti, senza sfregare, evitando l'uso di soluzioni, detergenti o disinfettanti.
- C) Contaminazione di cute lesa
1. Lavare abbondantemente con acqua corrente la zona interessata
 2. Disinfettare

Dopo queste misure:

- Avvisare immediatamente il proprio responsabile e responsabile del reparto/servizio in cui si opera;
- Rilavare dettagliatamente luogo dove è avvenuto l'incidente e le modalità di accadimento,
- Attenersi alle indicazioni del proprio responsabile per l'eventuale avvio della profilassi post esposizione.

RISCHIO CHIMICO: SPANDIMENTO ACCIDENTALE DI SOSTANZE, PREPARATI O RIFIUTI CHIMICI

Avvisare immediatamente il responsabile del reparto/servizio in cui si opera ed il proprio responsabile;

RISCHIO RADIOLOGICO: SPANDIMENTO SOSTANZE RADIOATTIVE

Avvisare immediatamente il responsabile del reparto/servizio in cui si opera ed il proprio responsabile;



AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il presente documento è a tutti gli effetti un documento **“dinamico”**, ovvero la valutazione dei rischi da interferenze deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Si ricorda che, per qualsiasi tipologia di lavori ove sono previste opere edili, il DUVRI va ad integrare la documentazione specifica (PSC, POS) del singolo cantiere.

Lecco, il 26/03/2024

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco	L'appaltatore
Timbro e firma del Datore di lavoro o suo delegato	Timbro e firma del Datore di lavoro o suo delegato